

## ALLEGATO 5

### Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto n. 384)

#### PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),  
esaminato, nelle sedute del 25 gennaio, 23 febbraio, 1<sup>o</sup>, 7 e 9 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (atto n. 384);  
udita la relazione della deputata Carocci nella seduta del 25 gennaio 2017;  
udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 23 febbraio, 1<sup>o</sup>, 7, 8 e 9 marzo 2017;  
visto il parere della Conferenza Unificata del 23 febbraio 2017;  
visto il parere del Comitato per la legislazione dell'8 marzo 2017;  
uditi i soggetti ascoltati nelle audizioni informali svolte nelle sedute del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;  
a maggioranza, esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) al Capo I, sia premesso il seguente:

«Capo 0I – PRINCIPI GENERALI.

Conseguentemente, vi sia inserito l'articolo 1, con la seguente rubrica: (*Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione*);

2) all'articolo 1, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo delle alunne e degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità educativa, concorre al successo formativo delle alunne e degli alunni promuovendo, attraverso una didattica e una valutazione delle competenze, il miglioramento degli apprendimenti come sintesi delle competenze disciplinari, delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 5, e ovunque ricorrano nel testo dell'atto, alle parole «degli alunni» siano premesse le seguenti: «delle alunne e»;

3) all'articolo 1, comma 2, le parole «Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti» siano sostituite dalle seguenti: «Indicazioni nazionali e linee guida vigenti»;

4) all'articolo 1, comma 3, siano soppresse le parole: «personali, sociali e»;

5) all'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e delle competenze trasversali, in relazione alle conoscenze, abilità e attitudini dell'alunno anche al fine di favorirne l'orientamento per la prosecuzione degli studi»;

6) all'articolo 2, siano rinumerati correttamente i commi;

7) all'articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno. I docenti, anche di altro grado scolastico, e gli esperti di cui la scuola si avvale che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, finalizzati all'ampliamento e

all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato»;

8) all'articolo 2, comma 7, le parole: «per gli alunni che se ne avvalgono,» siano sostituite dalle seguenti: «e delle attività alternative per quelli che se ne avvalgono»;

9) all'articolo 4, comma 2, le parole «costituiscono parte integrante del» siano sostituite dalle seguenti «contribuiscono al». Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, le parole «supportano il» siano sostituite dalle seguenti: «contribuiscono al»;

10) all'articolo 4, comma 4, sia sostituita la parola: «test» con la seguente: «prove». Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, la parola «test» sia sostituita dalla seguente: «prove»;

11) all'articolo 5, comma 3, le parole da «il superamento» fino a «delibera» siano sostituite dalle seguenti: «la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente»;

12) all'articolo 6, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.»;

13) all'articolo 7:

a) al comma 1, primo periodo, la parola «effettuano» sia sostituita dalla seguente: «effettua»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole «articolo 26, comma 2, lett. d)» siano sostituite dalle seguenti: «articolo 26, comma 2, lett. b)»;

c) al comma 3, siano soppresse le parole «in modalità adattiva». Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, siano soppresse le parole «in modalità adattiva»;

d) al comma 4, le parole da «nel mese» fino a «requisito» siano sostituite dalle seguenti: «entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito»;

e) al comma 4, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.»;

14) sia soppresso l'articolo 8. Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, siano aggiunti i commi 2-bis e 2-ter di contenuto identico ai commi soppressi dell'articolo 8;

15) all'articolo 8 (rinumerato articolo 11, comma 2-bis, vedi sopra) le parole «scolastico di riferimento» siano sostituite dalle seguenti: «in cui sostengono l'esame»;

16) all'articolo 9:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «dai docenti delle classi terze dell'istituzione scolastica» siano sostituite dalle seguenti: «per ciascuna classe terza dai docenti del consiglio di classe»;

b) al comma 4, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, tesa ad accertarne la padronanza»;

c) dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: 5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.»;

d) il comma 10 sia sostituito dal seguente: «Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.»

17) all'articolo 10:

a) nella rubrica e ovunque ricorra nell'articolo, la parola «Attestazione» sia sostituita dalla seguente: «Certificazione»;

b) al comma 3, i capoversi siano contraddistinti da lettere;

c) al comma 3, aggiungere infine il seguente capoverso: «f) coerenza con il Piano educativo individualizzato per gli alunni disabili»;

18) all'articolo 11 siano soppressi i commi 3 e 4. Conseguentemente, dopo l'articolo 25, sia aggiunto il seguente:

«ART. 25-bis.

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria.

2. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale, non paritaria, iscritta negli albi regionali i genitori dell'alunno ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria. Sostengono, altresì, l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.»;

19) all'articolo 12:

a) al comma 1, dopo le parole «n. 104», siano aggiunte le seguenti: « e dei criteri di cui all'articolo 314, co. 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;

b) al comma 3, secondo periodo, la parola «può» sia sostituita dalle seguenti: «o i docenti contitolari della classe, possono» e siano aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero l'esonero dalla prova»;

c) al comma 5, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: «Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma»;

d) al comma 6, siano soppresse le parole da «e viene» fino alla fine del comma;

e) al comma 7, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «Agli alunni con disabilità che non sostengono l'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo»;

f) al comma 12, primo periodo, la parola «particolari» sia sostituita dalla seguente: «particolare». Conseguentemente:

i) al medesimo periodo, le parole «delle famiglie» siano sostituite dalle seguenti: «della famiglia»;

ii) gli ultimi due periodi siano sostituiti dai seguenti: «In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9.»;

g) al comma 13, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «di cui all'articolo 7.»;

h) al comma 14, dopo le parole «del primo ciclo» siano aggiunte le seguenti: «e nelle tabelle affisse all'albo di istituto»;

20) sia soppresso l'articolo 13. Conseguentemente, dopo l'articolo 24, sia aggiunto il seguente:

«ART. 24-bis.

1. Per le alunne e gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato svolto, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna o l'alunno, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere

in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.»;

21) all'articolo 14:

a. al comma 1, le parole da «L'esame di Stato» fino a «indirizzo di studi» siano sostituite dalle seguenti: «L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica in ciascun candidato lo sviluppo delle competenze in relazione al possesso di abilità, allo sviluppo delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza e ai livelli di apprendimento di conoscenze proprie di ogni indirizzo di studi»;

b. al comma 2, dopo le parole «tiene conto» siano aggiunte le seguenti: «delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza.»;

c. al comma 2, le parole «curriculum individuale» siano sostituite dalle seguenti: «percorso dello studente»;

22) all'articolo 15:

a) comma 2, lettera c), sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definite con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo.»;

b) al comma 4, l'acronimo IeFP sia sciolto in: «Sistema di istruzione e formazione professionale»;

23) all'articolo 16:

a) il comma 2 sia sostituito dai seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

2-ter. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova di carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

24) all'articolo 17, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2-bis dell'articolo 16 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.»;

25) all'articolo 18, comma 4:

a) al primo periodo, dopo le parole «membri interni» siano aggiunte le seguenti: «assicurando comunque la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta»;

b) al secondo periodo la parola «dal Ministero» sia sostituita dalla seguente: «con decreto del Ministro»;

c) al comma 5, le parole «scolastici e» siano sostituite dalle seguenti: «scolastici, nonché»;

26) all'articolo 19:

a) al comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 8»;

b) al comma 2, le parole «o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica» siano sostituite dalle seguenti: «o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento»;

c) al comma 3, dopo le parole «scritto-grafica,» siano aggiunte le seguenti: «pratica,»;

d) sia soppresso il comma 6;

e) al comma 7, le parole «di cui al comma 8» siano sostituite dalla seguente: «di cui al comma 9»;

f) al comma 8, siano aggiunte in fine le parole: «composta di tre membri indicati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

g) al comma 8, siano aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica»;

h) al comma 9, quarto periodo, le parole da «l'esperienza» fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: «l'attività di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo»;

i) il comma 10 sia sostituito dal seguente: «Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi o un'apposita sessione straordinaria»;

27) all'articolo 20:

a) al comma 1, la parola «voto» sia sostituita dalla seguente: «punteggio».

Conseguentemente al medesimo comma 1, dopo le parole «alle prove» siano aggiunte le seguenti: «e al colloquio»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole «di cui all'articolo 19, comma 6» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 7»;

c) al comma 3, le parole «ai commi 2, 3 e 8» siano sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 9»;

d) al comma 6, lettera b), siano eliminate le parole da «con voto unanime» fino alla fine;

28) all'articolo 21:

a) al comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.»;

b) all'articolo 10, comma 2, sopprimere il secondo periodo. Conseguentemente, all'articolo 23, comma 2, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: «In una specifica sezione è riportata la certificazione dei livelli raggiunti nella prova nazionale sulla lingua inglese, di cui all'articolo

21.»;

29) all'articolo 22:

a) al comma 1, le parole da «e tenendo» fino alla fine del comma siano soppresse;

b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il consiglio di classe all'interno del piano educativo individualizzato stabilisce la tipologia delle prove e se esse abbiano valore equipollente»;

c) al comma 3, primo periodo, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con le modalità di valutazione in esso previste.»;

d) al comma 3, secondo periodo, le parole da «Tali prove» fino a «del» siano sostituite dalle seguenti: «Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il»;

e) il comma 4 sia sostituito dal seguente: «Per la predisposizione delle prove d'esame, nonché per i loro svolgimento e correzione, la commissione d'esame può avvalersi dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico»;

f) al comma 6, dopo le parole «a quelle ordinarie» siano aggiunte le seguenti: «sulla base del PEI o che non hanno partecipato agli esami»;

30) all'articolo 24:

a) nella rubrica, alla parola «Province» siano premesse le seguenti: «Regioni a Statuto speciale.»;

b) siano aggiunti i seguenti commi: 1-*bis*. Nella Provincia autonoma di Bolzano, l'accertamento della padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca avviene anche nelle prove scritte degli esami di Stato. In considerazione della situazione linguistica della Provincia autonoma, la disciplina della partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI è rimessa alla stipula di convenzioni con l'INVALSI.

1-*ter*. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, le prove scritte di carattere nazionale predisposte dall'INVALSI possono essere tradotte o elaborate in lingua slovena.»;

31) all'articolo 25, comma 1, le parole «e 22» siano sostituite dalle seguenti: «e 21»;

32) all'articolo 26:

a) al comma 1, le parole da «a decorrere» fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: «il 1° settembre 2017». Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 5, le parole da «A decorrere» fino a «decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Con effetto a partire dal 1° settembre 2017»;

b) al comma 3, la lettera b) sia sostituita dalla seguente:

«b) articoli 1, 2, commi da 1 a 5, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;»

c) al comma 4, sia soppresa la parola: «11»;

d) al comma 5, sia soppresa la lettera a);

e) al comma 5, lettera c), dopo la parola «8» siano aggiunte le seguenti: «, commi 1 e da 3 a 6,» e dopo le parole «10, comma 2», sia aggiunta la seguente «11,»;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo di prevedere modalità di valutazione dell'educazione alla cittadinanza per il primo ciclo e di cittadinanza e Costituzione nella scuola secondaria di secondo grado;

b) valuti il Governo di prevedere, in relazione al primo ciclo, eventualmente a titolo di sperimentazione, forme di valutazione sostitutive della votazione numerica in decimi, con funzione orientativa, che rappresenti differenti livelli di apprendimento, con conseguente adeguamento della disciplina dell'esame di Stato del primo ciclo e della valutazione del comportamento;

c) valuti il Governo di prevedere, all'articolo 6, che siano ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo gli alunni che conseguono una votazione non inferiore a sei

decimi in ciascuna disciplina, integrando tale previsione con una disposizione che consenta al consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione alla classe successiva ed all'esame conclusivo del primo ciclo anche in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

*d)* valuti il Governo di prevedere all'articolo 15, comma 2, lett. *d)* che il requisito di ammissione all'esame di Stato sia una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, integrando tale previsione con una disposizione che consenta al consiglio di classe, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo anche in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

*e)* valuti il Governo di prevedere all'articolo 9, comma 2, che il Presidente della Commissione dell'esame conclusivo del primo ciclo provenga da un'istituzione scolastica diversa;

*f)* valuti il Governo di sopprimere la previsione di cui all'articolo 10, comma 2, secondo periodo («L'attestazione rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione reca l'indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione») e di cui al comma 3, quinto capoverso («indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, per i modelli relativi alle attestazioni al termine della scuola secondaria di primo grado»);

*g)* valuti, altresì, il Governo l'opportunità di inserire nello schema i coordinamenti delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, conseguenti alle modifiche ordinamentali introdotte,

*h)* valuti, infine, il Governo l'opportunità di inserire una valutazione aggiuntiva e specifica, ma non differenziata, per gli studenti che cambiano indirizzo nella scuola secondaria di secondo grado e rinviare a norme secondarie, da adottare, l'aggiornamento e la semplificazione di procedure e criteri per i passaggi di indirizzo.